

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/4R

Decreto n° 327/AMB del 02/03/2016

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione della Società ZINCOL ITALIA S.p.A., di cui al punto 2.3 lettera c), dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;

**Viste** le Bref pubblicate nel 2001 - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry (December 2001);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2622 del 28 novembre 2013, con il quale è stata rinnovata, con modifiche, alla Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'installazione di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Tolmezzo, 2/A, Zona Industriale Ponterosso;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2622/2013, è stata prorogata fino al 28 novembre 2023;

**Vista** la nota del 29 maggio 2015, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente in data 4 giugno 2015 con protocollo n. 15127, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) inserimento di una vasca di sgrassaggio dedicata alla quota di semilavorati conferiti che ha subito trattamenti di deformazione a freddo, al fine di migliorare l'efficacia del decapaggio;
- 2) utilizzo nel ciclo produttivo di un nuovo sgrassante, denominato ALCASPEC, al fine di eliminare dalla superficie dei pezzi la presenza di olii/grassi lasciati dalle precedenti lavorazioni e di ossidi di ferro;
- 3) realizzazione di spazi coperti (superficie coperta di circa 2000 m<sup>2</sup>, parallela all'attuale capannone di processo) per stoccare quella quota di materiali che abbiano esigenze e/o richieste di elevata performance estetica, al fine di mitigare l'effetto di opacizzazione delle superfici zincate durante la permanenza allo scoperto;

- 4) realizzazione, al coperto, di un sistema di ritorno e trasporto dei bilancini tra il reparto imballo e aggancio materiali grezzi e installazione, allo scopo, di due transfer semoventi su rotaia;
- 5) spostamento verso Ovest delle attuali vasche di strippaggio e dei serbatoi delle materie prime;
- 6) demolizione e ricostruzione di una porzione di capannone, con necessità di edificare una costruzione temporanea (tettoia) al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva;

**Considerato** che:

- 1) la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 13 luglio 2004, interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, specifica che le vasche di lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting, vengono escluse dal calcolo del volume delle vasche di trattamento mediante processi elettrolitici o chimici;
- 2) l'Allegato al DM 1 ottobre 2008, punto 3, nella descrizione dei processi produttivi relativi ai processi elettrolitici, specifica che la macro fase di *preparazione o pretrattamento* è composta a sua volta da 8 fasi tipiche quali: *carico, pre-sgrassatura, lavaggio, decapaggio, lavaggio, sgrassatura, lavaggio, attivazione/neutralizzazione* e stabilisce che detta macro fase non altera la superficie dei metalli, in quanto non c'è alcun effetto da tale lavorazione a vantaggio della superficie trattata;
- 3) per effetto delle specifiche di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 13 luglio 2004 e all'Allegato al DM 1 ottobre 2008, punto 3, sopra menzionate, che si riferiscono a processi elettrolitici propri dell'attività IPPC di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sostanzialmente analoghi a quelli effettuati dal Gestore, la fase di pretrattamento di superficie di metalli in vasche di sgrassaggio e decapaggio, appare non configurarsi quale attività indicata al punto 2.6 medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 18427 del 6 luglio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 29 maggio 2015, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro il termine del 3 agosto 2015, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 24778 / P / GEN / DPN del 23 luglio 2015, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente in data 24 luglio 2015 con protocollo n. 19873, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi all'attuazione delle modifiche in argomento, formulando le seguenti prescrizioni:

- a) la Società descriva la ricaduta delle modifiche proposte sull'applicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT di settore, in rapporto alla situazione attuale;
- b) la Società adotti tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare possibili ricadute sull'ambiente in fase di realizzazione degli interventi, con particolare riferimento all'intercettazione delle acque di dilavamento dei piazzali ed al successivo trattamento delle stesse nell'impianto di prima pioggia;
- c) la Società, compatibilmente con le esigenze determinate dalla logistica del ciclo produttivo, concentri le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti in un'unica zona; in ogni caso le stesse dovranno essere chiaramente identificate e la relativa cartellonistica dei rifiuti depositati dovrà rispettare la pertinente normativa tecnica;

**Ritenuto** di:

1) non recepire, con il presente provvedimento, la prescrizione di ARPA di cui alla precedente lettera a), in quanto il documento "Conclusioni sulle BAT", come definite all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.2), relative all'attività IPPC di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, non è ancora stato adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della Direttiva 2010/75/UE e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

2) non recepire, con il presente provvedimento, la prescrizione di ARPA di cui alla precedente lettera b), in quanto l'autorizzazione integrata ambientale, come definita all'articolo 5, comma 1, lettera o-bis), dell'Allegato VIII, alla parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è il provvedimento che autorizza solamente l'esercizio di un'installazione rientrante fra quelle indicate all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legislativo medesimo;

3) recepire, con il presente provvedimento, la prescrizione di ARPA di cui alla precedente lettera c);

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2622 del 28 novembre 2013, come prorogata con il decreto n. 535 del 7 aprile 2015;

## **DECRETA**

**1.** E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2622 del 28 novembre 2013, come prorogata con il decreto n. 535 del 7 aprile 2015, rilasciata a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale nel Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 2.3, lettera c), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Tolmezzo, 2/A, Zona Industriale Ponterosso.

### **Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato B al decreto n. 2622 del 28 novembre 2013, viene sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2622/2013 e n. 535/2015.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Zincol Italia S.p.A., al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia,

Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# ALLEGATO B

La gestione dell'installazione collocata in Comune di San Vito al Tagliamento, via Tolmezzo, 2/A, Zona Industriale Ponterosso, avviene nel rispetto, da parte della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. di quanto prescritto in seguito:

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti sotto elencati vengono fissati i limiti alle emissioni individuati in tabella:

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali	
<b>E1</b>	<b>DECAPAGGIO</b>	Portata nominale massima: Altezza dal suolo:	29.500 Nmc/h 10,00 ml
Inquinanti monitorati		Valore limite	
composti gassosi del cloro, come acido cloridrico (HCl)		10 mg/Nm <sup>3</sup>	

Punti di emissione	Descrizione	Dati dimensionali essenziali	
<b>E9</b>	<b>VASCA ZINCATURA A CALDO</b>	Portata nominale massima: Altezza dal suolo:	50.000 Nmc/h 17,00 ml
Inquinanti monitorati		Valore limite	
Polveri totali		10 mg/Nm <sup>3</sup>	
Composti inorganici del cloro (espressi come acido cloridrico (HCl))		10 mg/Nm <sup>3</sup>	
Ammoniaca		20 mg/Nm <sup>3</sup>	
Nichel (Ni) - tabella B classe 2, Allegato 1 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006		5 mg/Nm <sup>3</sup>	

**Prescrizioni per il punto di emissione E9:**

1. Per il punto di emissione E9, entro 60 giorni dalla messa in esercizio, la Società deve inviare alla Regione, ad ARPA FVG (Dipartimento di Pordenone) e alla Provincia di Pordenone, i dati relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera al fine di verificare l'efficacia del sistema di abbattimento installato.

**Prescrizioni per tutti i punti di emissione:**

1. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore dell'installazione è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi;
2. Tutti i condotti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto, conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro;
4. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
5. la Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione di funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
7. la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera presenti nell'impianto.

## SCARICHI IDRICI

---

Gli scarichi delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico N4, proveniente dall'insediamento, che convoglia le acque meteoriche di prima pioggia nella rete fognaria consortile nera dopo trattamento con filtrazione a sabbia, filtrazione a carboni attivi e filtrazione su resine, deve rispettare i valori limite di emissione per gli scarichi in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del d.lgs. 152/2006, subito a valle del sistema di trattamento e a monte di ogni altra confluenza;
2. Lo scarico U5, proveniente dall'insediamento che convoglia le acque meteoriche di seconda pioggia nella fognatura bianca consortile, deve rispettare i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del d.lgs. 152/2006;
3. Gli scarichi N1 e N2 convogliano nella fognatura nera consortile le acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti da attività domestiche e dal metabolismo umano (da servizi igienici, docce, lavabi, ecc..) o comunque assimilate alle domestiche in base all'art. 101 del d.lgs. 152/2006;
4. Le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere campionate nel pozzetto N4 a valle del trattamento, scarico presente dopo circa 36 ore dall'evento meteorico di inizio, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia dovranno essere campionate nel pozzetto U5 in concomitanza dell'evento;
5. Gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di fognatura Consortile;
6. La rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza. I pozzetti di ispezione degli scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti ed accessibili ai controlli;
7. Le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;
8. È vietato immettere nella fognatura nera consortile sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi a all'impianto di depurazione centralizzato. In particolare è vietato lo scarico di:
  - quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e natura, materiali litoidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di pozzi neri;
  - sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie;
  - sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio di incendio, esplosione, sviluppo di gas o vapori;
9. La Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata e dettagliata degli scarichi idrici;
10. Si raccomanda che vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata.

## **RIFIUTI**

---

1. la Società deve trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti;
2. la Società deve trasmettere, assieme alla relazione annuale che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un'elencazione aggiornata dei rifiuti prodotti nello stabilimento;
3. la Società, compatibilmente con le esigenze determinate dalla logistica del ciclo produttivo, deve concentrare le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti in un'unica zona; in ogni caso le stesse dovranno essere chiaramente identificate e la relativa cartellonistica dei rifiuti depositati dovrà rispettare la pertinente normativa tecnica.

## **RUMORE**

---

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di San Vito al Tagliamento, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00).

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito  
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005





04011 PONTE DI BARBAR

24/02/2016

CHIAVE OP. 7L68320160224DZ01\*103441181

ZINCOL ITALIA S.P.A.

VIA MATTEOTTI 24  
BARBARANO VICENTINO  
36021 BARBARANO VICENTINO  
VICENZA

Vi prego di volere eseguire le seguenti disposizioni:


ADDEBITO SUL CONTO N. 1000/00001088  
presso la filiale di VICENZA M. POLO (00581)  
Coordinate bancarie: U 06225 11805 100000001088

DESCRIZIONE OPERAZIONE	ADDEBITI	ACCREDITI	VALUTA
PAGAMENTO DELEGA F23	16.00		24/02/2016
*** T O T A L E ***	16.00		

Vi certifichiamo l'avvenuta contabilizzazione delle suddette disposizioni che compariranno sull'estratto conto.  
Operazione conto proprio

Firma dell'operatore.....

PER IL CLIENTE





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - PN/AIA/4-R**

**Decreto n. 2622**

**Trieste, 28 NOV. 2013**

D.Lgs. 152/2006. Rinnovo, con modifiche, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 221 del 16 febbraio 2009, come aggiornata con il decreto n. 20 del 8 gennaio 2013, relativa ad un impianto di cui di cui al punto 2.3, lettera c); (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Tolmezzo, 2/A, Zona industriale Ponterosso.

**Società ZINCOL ITALIA S.p.A..**

**IL DIRETTORE**

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006);

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 221 del 16 febbraio 2009, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via G. Matteotti, 24, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto destinato alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità superiore alle 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora di cui al punto 2.3 c), sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Tolmezzo, 2/A, Zona industriale Ponterosso;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 20 del 12 gennaio 2011, con il quale è stato prorogato fino al 10 aprile 2011 il termine relativo all'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 20 del 8 gennaio 2013, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 221 del 16 febbraio 2009;

**Vista** la nota del 29 maggio 2013, pervenuta il 5 giugno 2013, con la quale la Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via G. Matteotti, 24, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- dismissione dei punti di emissione E2 ed E3 (Scrubber a umido) e, a sostituzione degli stessi, installazione di un filtro a maniche collegato alla nuova emissione E9;

**Vista** la nota prot. n. 20620 del 17 giugno 2013, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente:

- ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso, copia della citata nota della Società datata 29 maggio 2013 e di tutta la documentazione tecnica allegata;

- ha specificato che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale;
- ha invitato gli Enti coinvolti a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 3468 del 12 luglio 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha comunicato:

- di ritenere che l'emissione derivante dalla modifica proposta, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità dei prodotti utilizzati nel processo e la tipologia dell'impianto, non sia compatibile con il rispetto dei limiti attualmente previsti nell'allegato B al decreto di AIA, per i punti di emissione E2 ed E3;
- di valutare negativamente le modifiche proposte dalla Società, qualora vengano mantenuti i medesimi limiti alle emissioni in atmosfera attualmente vigenti;

**Vista** la nota prot. n. 58620 del 17 luglio 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato delle osservazioni in merito alle modifiche non sostanziali proposte dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. 24411 del 19 luglio 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente:

- ha inviato alla Società Zincol Italia S.p.A., copia delle citate note di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e della Provincia di Pordenone datate, rispettivamente, 12 luglio 2013 e 17 luglio 2013, al fine di dare riscontro alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti degli Enti medesimi;
- ha comunicato la sospensione del termine di cui all'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota del 31 luglio 2013, trasmessa tramite PEC, con al quale la Società ha dato risposta alle considerazioni espresse da ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e dalla Provincia di Pordenone riguardo l'installazione di un filtro a maniche collegato alla nuova emissione E9 e i limiti di emissione applicati alla stessa;

**Vista** la nota prot. n. 26754 del 9 agosto 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e alla Provincia di Pordenone, copia della citata nota della Società datata 31 luglio 2013 e ha invitato gli Enti medesimi a comunicare le proprie valutazioni, in merito alle spiegazioni fornite dalla Società con la nota medesima;

**Vista** la nota prot. n. 4040 del 9 agosto 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, esaminata la documentazione integrativa fornita dalla Società, ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto;

**Vista** la domanda del 31 luglio 2013, pervenuta tramite PEC, in data 8 agosto 2013, con la quale la Società ZINCOL ITALIA S.P.A. ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 221 del 16 febbraio 2009, come aggiornata con il decreto n. 20 del 8 gennaio 2013 ;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-28341-PN/AIA/4 del 30 agosto 2013, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. n. STINQ-28354-PN/AIA/4 del 30 agosto 2013, con la quale il Servizio

competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso, la documentazione relativa alla domanda di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Messaggero Veneto" del 16 settembre 2013, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

**Vista** la nota del 10 ottobre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Società ha comunicato la messa in esercizio del nuovo impianto di abbattimento fumi (punto di emissione E9);

**Vista** la nota del 6 novembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Società ha trasmesso l'aggiornamento delle MTD, come emanate dal DM 31 gennaio 2005, applicate dallo stabilimento ed ha comunicato la messa a regime del citato punto di emissione E9;

**Visto** il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 13 novembre 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 59084 del 12 novembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione e gestione del progetto in argomento;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 3360 del 12 novembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Consorzio per lo sviluppo industriale Ponte Rosso ha comunicato di non rilevare motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ed esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con prescrizioni, all'autorizzazione allo scarico in fognatura consortile;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 80744 del 11 novembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso il proprio parere di competenza con prescrizioni e suggerimenti;
- la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha valutato, modificato ed integrato la relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente e ha proceduto, quindi, all'approvazione della stessa;

**Preso atto** che il Comune di San Vito al Tagliamento non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 13 novembre 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

**Vista** la nota prot. n. 35044 del 14 novembre 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune di San Vito al Tagliamento (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Consorzio Zona Industriale Ponte Rosso e alla Società Zincol Italia S.p.A., copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 13 novembre 2013 e dei relativi allegati;

**Viste** le note trasmesse con e.mail del 20 novembre 2013, con le quali la Società ha segnalato la presenza di alcune imprecisioni nella relazione istruttoria approvata in sede di Conferenza di servizi del 13 novembre 2013;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo, con modifiche, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 221 del 16 febbraio 2009, come aggiornata con il decreto n. 20 del 8 gennaio 2013 ed alla correzione delle imprecisioni contenute nella relazione istruttoria;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - Ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, con modifiche, a favore della Società ZINCOL ITALIA S.p.A. con sede legale in Comune di Barbarano Vicentino (VI), via Giacomo Matteotti, 24, identificata dal codice fiscale 00152230249, l'autorizzazione integrata ambientale n. 221 del 16 febbraio 2009, come aggiornata con il decreto n. 20 del 8 gennaio 2013, relativa ad un impianto di cui al punto 2.3, lettera c), (Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante applicazione di strati protettivi di metallo fuso con capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 2** - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **5 (cinque)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - La Società, **entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 8** - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 12** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a **versare ad ARPA** la tariffa relativa alle attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito dagli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, dall'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, secondo le modalità di seguito indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; la tariffa dovuta per i controlli programmati in tale periodo, è calcolata al netto di quanto già versato entro il 30 gennaio 2013, sulla base della precedente autorizzazione;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza.

Si invita la Società a prendere contatto con ARPA FVG al fine di verificare quali controlli, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, l'Agenzia stessa intende effettivamente svolgere.

**Art. 13** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 17** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

**Art. 18** - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA  
SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO  
CAPO DEL SERVIZIO  
Pierpaolo Gubertini

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

La Società Zincol Italia S.p.A. (stabilimento Zincheria Ponte Rosso) è ubicata nell'area nord-ovest del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, più precisamente nel Comune di San Vito al Tagliamento, Foglio 3, particella n. 180 del N.C.E.U. del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), zona territoriale omogenea D costituita da insediamenti produttivi esistenti, con una superficie complessiva di circa 27.760 mq.

La Società Zincol Italia S.p.A. (stabilimento Zincheria Ponte Rosso) confina a nord con la strada consortile Comunale via Murano, a est e a sud con la strada consortile comunale di via Tolmezzo e ad ovest con la ditta RHI-REFEL S.p.A..

## Ciclo produttivo

L'attività industriale svolta dalla Società consiste nella zincatura a caldo di parti metalliche. La Società dichiara che l'attuale capacità massima di produzione dello stabilimento è di circa 50.000 ton/anno.

## Fasi ciclo produttivo

La Società dichiara che il ciclo produttivo è suddiviso nelle fasi schematizzate di seguito:

### Selezione e preparazione dei materiali

I prodotti da trattare sono costituiti da materiale metallico: pali, carpenteria di grosse dimensioni, materiale stradale, cancellate e ringhiere di grandezza ridotta rispetto ai precedenti. Il materiale da trattare proviene essenzialmente da fornitori esterni che lo recapitano con mezzi propri; solo una parte ridotta (inferiore al 10%) del materiale in ingresso viene recapitata attraverso un servizio interno di trasporto. I prodotti da trattare vengono stoccati all'aperto e trasportati nelle zone di preparazione materiale all'interno dello stabilimento, tramite carrelli elevatori alimentati a gasolio. In questa fase vengono eseguite operazioni di foratura del materiale metallico da zincare mediante fiamma ossiacetilenica.

### Sgrassaggio e decapaggio

La fase di sgrassaggio avviene nella vasca SG e quella di decapaggio dei pezzi avviene nella vasca DG simultaneamente per immersione in soluzione acida (HCl), additivata con Special Clean al 2% nella vasca SG e al 1% nella vasca DG e acqua a temperatura di 22°-24°C. Lo Special Clean permette lo sgrassaggio del materiale, mentre gli acidi (soluzione acquosa di HCl) consentono di ridurre gli ossidi di ferro superficiali in cloruri solubili.

Al termine della fase di decapaggio il materiale da zincare subisce un lavaggio in acqua al fine di eliminare i residui di soluzione decapante.

### Flussaggio

Questa fase del ciclo produttivo è finalizzata a ricoprire i materiali con un film flussante costituito da cristalli di cloruri complessi di zinco e ammonio. L'operazione di flussaggio è realizzata immergendo i materiali nella vasca contenente la soluzione salina.

### Asciugatura e preriscaldamento

In questa fase i particolari attraversano il forno di asciugatura a circolazione di aria calda (120-140°C). Il forno è alimentato da un bruciatore a metano ed è costituito da una camera in cemento armato coibentata internamente con mattoni in terracotta e refrattario chiusa con coperchi automatici coibentati. Durante questa fase si ha l'evaporazione dell'umidità presente sui pezzi trattati. Questo processo porta alla precipitazione di cristalli di sali sul fondo del forno di essiccazione che vengono raccolti e conferiti ad aziende esterne che provvedono al recupero e riutilizzo dei sali.

### Zincatura a caldo

In questa fase il materiale passa attraverso il processo di zincatura a caldo, realizzato immergendo il materiale nello zinco fuso (440-450°C), tramite sistema di movimentazione Gru monotravi a giostra. La zincatura è realizzata rivestendo il materiale con una lega di zinco-ferro, avente spessore variabile. In particolare lo spessore dello zinco che va a depositarsi sul pezzo varia in base alla reattività dell'acciaio rispettando comunque la normativa di riferimento per la zincatura a caldo UNI EN ISO 1461. Zincatura a caldo.

### Raffreddamento e sgancio

I pezzi zincati vengono raffreddati, in ambiente ponendo le travette in apposito accatastato sito nel reparto di sgancio ed attendendo il naturale raffreddamento in aria, o effettuando un raffreddamento forzato in apposita vasca di acqua. Le travette cariche di pezzi successivamente vengono stoccate nell'area di sgancio dei materiali ed i pezzi vengono poi staccati manualmente dalle travette se di peso contenuto, oppure mediante l'ausilio di carroponte e transpallet elettrici. Successivamente il materiale è immagazzinato, tramite carrello elevatore, presso le specifiche aree esterne allo stabilimento.

### Dezincatura

Le attrezzature (supporti metallici zincati) devono essere periodicamente pulite dallo strato di zinco depositatosi con il processo di zincatura, mediante un processo di dezincatura (strippaggio). L'area adibita a tale lavorazione è collocata in un'area esterna dello stabilimento. In questa fase il materiale viene immerso in una soluzione acida contenente al 50% acqua e HCl diluito al 33%. I pezzi devono rimanere nel bagno di dezincatura per un tempo che dipende dallo spessore dello strato di zinco depositatosi. Al termine di questo processo il materiale viene lavato mediante idropulitrice ad acqua fredda, che viene recuperata nella vasca di raccolta e riutilizzata per la formazione di nuove vasche.

## **ENERGIA**

### **Consumo di energia elettrica**

Non esistono impianti di produzione di energia elettrica o termica. All'interno dello stabilimento c'è un gruppo elettrogeno diesel di potenza pari a 120 KVA utilizzato come gruppo di soccorso in caso di mancanza di energia elettrica da parte del fornitore.

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni presenti presso lo stabilimento sono le seguenti:

Punto di emissione	Provenienza impianto	Altezza (m)	Portata massima Nmc/h	Sistema di abbattimento
E1	Vasche decapaggio	10,00	29.500	scrubber
E9	vasca di zincatura	17,00	50.000	Filtro a maniche

sono inoltre presenti le seguenti emissioni :

Punto di emissione	Apparecchiatura di origine	non soggetto ad autorizzazione ai sensi D.lgs 152/2006
E4	forno di preriscaldamento	attività da inquinamento poco significativo ai sensi del art. 269, comma 14 del D.lgs n.152/2006
E6	caldaia produzione vapore per impianti tecnologici	
E7	caldaia produzione vapore per servizi	
E8	forno di zincatura e caldaia produzione calore per impianti tecnologici	

La Società Zincol Italia S.p.A. dichiara che le emissioni diffuse sono da ritenersi trascurabili.

## **SCARICHI IDRICI**

La Conformazione degli scarichi idrici presenti nell'area della Zincol Italia S.p.A. (stabilimento Zincheria Ponte Rosso), è schematizzata come segue:

ID scarico	Tipologia acque scaricate	Recapito
U5	Acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali di seconda pioggia	Fognatura bianca
N1	assimilate domestiche (da bagni e servizi)	Fognatura nera consortile
N2	assimilate domestiche (da bagni e servizi)	Fognatura nera consortile
N4	meteoriche di dilavamento tetti e piazzali di prima pioggia dopo trattamento	Fognatura nera consortile

## Emissioni sonore

La Società Zincol Italia S.p.A. (stabilimento Zincheria Ponte Rosso), in sede di rinnovo dell'AIA, ha presentato l'indagine acustica del 30 dicembre 2011, le cui analisi strumentali sono state elaborate a seguito di rilievi fonometrici ambientali eseguiti presso l'impianto nella giornata del 21 dicembre 2011.

Le misurazioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. 01/03/1991, come confermati dal D.P.C.M. 14/11/1997, per le aree esclusivamente industriali.

La Società dichiara inoltre che le fonti di rumore prodotte dall'azienda sono esclusivamente prodotte dalla movimentazione dei materiali ferrosi in piazzale ed alle operazioni di carico e scarico dei camion.

Si evidenzia che attualmente il Comune di San Vito al Tagliamento non ha provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio.

## Rifiuti

La società dichiara che i rifiuti generalmente prodotti nello stabilimento sono quelli individuati nella tabella sottostante:

codice CER	Descrizione del rifiuto	Modalità di stoccaggio o recupero
110105*	Soluzioni acide di decapaggio	Caricato direttamente a vasca
110105*	Acidi di decapaggio ricchi di zinco	Caricato direttamente a vasca
110109*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	Caricato direttamente a vasca
110501	Zinco solido	Sfuso
110502	Ceneri di zinco	Contenitori metallici
110503*	Polveri abbattimento fumi	Big-bag
150103	Imballaggi in legno	Contenitore metallico
150106	Imballaggi in materiali misti	Contenitore metallico
170405	Ferro e acciaio	Contenitore metallico
200101	Carta e cartone	Sfuso
170411	Cavi, diversi dalla voce 170410	Sfuso
150202	Assorbenti, materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose	Tank
110198	Residui di pulizia	Big-bag

La Società Zincol Italia S.p.A. dichiara di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.lgs n.152/2006 e s.m.i..

## D.lgs n. 334/1999

La Società dichiara di non essere assoggettata agli adempimenti del D.lgs n.334/1999 e s.m.i. relativi a impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.

## Certificazioni ambientali

L'impianto non è in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 o EMAS.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Il gestore dell'impianto dichiara che all'interno dello stabilimento vengono applicate le MTD, come emanate dal D.M. 31 gennaio 2005.

Descrizione BAT	Posizione dell'azienda
<b>1) Sgrassaggio</b>	
<p><b>-Installazione di uno step di sgrassaggio, a meno che i manufatti non siano completamente privi di grasso.</b></p>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda opera già in questa direzione diversificando le due vasche SG E DG con il contenuto di prodotto sgrassante.</p> <p>In particolare la concentrazione di SPECIAL CLEAN risulta del 2% sulla vasca SG e di 1% sulla Vasca DG</p>
<b>2) Decapaggio e strippaggio</b>	
<p><b>-Controllo dei parametri del bagno aperto (temperatura e concentrazione).</b></p> <p>Il contenuto di HCl nella fase gassosa al di sopra del bagno di decapaggio dipende dalla temperatura e dalla concentrazione. Le emissioni dei bagni di decapaggio sono al di sotto di 10mg/Nm<sup>3</sup> quando la coppia di valori (temperatura e concentrazione) è nell'area al di sotto della retta in fig. A.</p> <p>Se si effettua un controllo accurato dei parametri di processo (temperatura e concentrazione), con condizioni operative nei limiti stabiliti in fig. A, i sistemi di estrazione della fase vapore e le successive tecniche di abbattimento diventano sovrabbondanti. Le aspirazioni e conseguenti abbattimenti possono essere richiesti quando non è possibile operare nelle zone di diagramma di fig. A o quando le condizioni di ventilazione naturale lo richiedano.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- L'azienda effettua l'aspirazione e l'abbattimento dei fumi emanati dalle vasche di decapaggio.</p> <p>- L'azienda mantiene le temperature dei bagni di decapaggio e sgrassaggio a temperatura controllata 22°-24° C mediante termocoppia.</p> <p>- L'azienda controlla le concentrazioni di acido libero HCL e ferro Fe mediante analisi del bagno quindicinale (analisi con laboratorio interno di gruppo)</p>
<p><b>-Controllo ed esercizio ottimizzati del bagno aperto</b></p> <p>L'efficienza del decapaggio, e quindi il tempo necessario per il decapaggio, cambia lungo la durata del bagno. Man mano che il bagno invecchia, la concentrazione del ferro aumenta ed è necessario meno acido libero per mantenere la stessa velocità di decapaggio dell'inizio. E' infatti necessaria la presenza di ioni Fe<sup>2+</sup> in quantità dipendenti dall'acidità libera per ottenere l'ottimizzazione dell'attività decapante nel bagno.</p> <p>Un attento monitoraggio dei parametri del bagno può aiutare nell'ottimizzazione dell'operazione attraverso la conoscenza dei cambiamenti nel bagno e permettere procedure di esercizio diverse, come la riduzione del tempo di decapaggio per evitare sovradecapaggio.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- Le modalità di controllo ed esercizio dei bagni aperti di decapaggio vengono effettuate in conformità a quanto espresso dalle BAT.</p>

<p><b>-Minimizzazione dell'acido esausto attraverso l'uso di inibitori di decapaggio</b></p> <p>Per proteggere dal sovradecapaggio le parti di manufatto che sono già pulite, si aggiungono alla soluzione di decapaggio gli inibitori di decapaggio. Gli inibitori possono ridurre la perdita di materiale dai manufatti anche del 98% e possono ridurre il consumo di acido. Comunque, questi inibitori organici possono avere un'influenza negativa sui successivi processi di riciclo dell'acido per cui si richiede attenzione alla scelta ed alla concentrazione adottata.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- L'azienda risulta conforme a quanto prescritto nelle BAT. Si utilizza SPECIAL CLEAN che oltre che operare lo sgrassaggio dei pezzi nei bagni di decapaggio funge anche da inibitore di corrosione.</p>
<p><b>Rigenerazione esterna dei liquidi di decapaggio.</b></p> <p>Le soluzioni esauste di acido cloridrico vanno a società specializzate ed autorizzate alla neutralizzazione e smaltimento. Questa soluzione è consigliata come BAT perché il trattamento delle soluzioni esauste di decapaggio è antieconomico e troppo complesso per una zincheria per poter essere gestito in sito.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- L'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto conferisce i bagni di decapaggio esausti ad aziende specializzate alla neutralizzazione e smaltimento.</p>
<p><b>Vasche separate di sgrassaggio e strippaggio.</b></p> <p>Una misura primaria per ridurre l'impatto ambientale dato dal decapaggio e dallo strippaggio è costituita dall'esercizio di vasche separate di trattamento, poiché gli acidi misti (ad alto contenuto sia di ferro che di zinco) provocano problemi nella rigenerazione o nel riutilizzo. Dal momento che non vi sono trattamenti adeguati per gli acidi misti, il decapaggio separato dallo strippaggio ed il riutilizzo dei liquidi di strippaggio esausti (interno ed esterno ad es. per il recupero dei flussanti) sono considerati come BAT sia per i nuovi impianti che per quelli già esistenti.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- L'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto effettua lo strippaggio in vasche separate rispetto al decapaggio.</p>
<p><b>Rigenerazione dell'acido ed utilizzo dei sali residui per la produzione di flussanti.</b></p> <p>L'acido cloridrico esausto da decapaggio e strippaggio combinati con alte concentrazioni di zinco e ferro può essere processato e recuperato come bagno di flussaggio. Dopo l'ossidazione con perossido di idrogeno e neutralizzazione con ammoniaca si separa il fango di idrossido di ferro. Il liquido rimanente contiene alte concentrazioni di cloruro di zinco e cloruro di ammonio e può essere riutilizzato come soluzione flussante.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda non è in grado di sostenere questo processo internamente pertanto si affida a rigeneratori esterni.</p>
<p><b>3) Lavaggio</b></p>	
<p><b>Installazione di una vasca di lavaggio tra decapaggio e flussaggio.</b></p> <p>Dopo il decapaggio, i manufatti in acciaio sono risciacquati in una vasca di lavaggio statica.</p> <p>Il lavaggio è effettuato per evitare il trascinarsi all'interno del bagno di flussaggio sia di liquido di decapaggio, che altera il pH, sia di ioni <math>Fe^{2+}</math>, che inquinano la soluzione flussante.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>- L'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT in quanto è previsto uno step di lavaggio fra decapaggio e flussaggio.</p>

<b>4) Flussaggio</b>	
<p><b>Controllo del flussaggio.</b> La concentrazione dei sali di flussaggio può essere mantenuta costante con periodiche aggiunte. Il trascinarsi del ferro dai bagni di decapaggio, che provoca inquinamento del flussante, può essere minimizzato mediante l'attesa di un tempo opportuno (dipendente dalla forma geometrica e dallo stato superficiale dei pezzi) di gocciolamento al di sopra delle vasche di decapaggio. L'uso ponderato di agenti di flussaggio a fumi ridotti ed il corretto bilanciamento del flussante (quanto a contenuto di cloruro di ammonio), assieme ad una gestione ottimizzata del decapaggio e flussaggio, contribuiscono a ridurre l'emissione della vasca di zincatura. Le concentrazioni ottimali devono essere scelte sulla base della tipologia e dello spessore medio del materiale zincato, della lega utilizzata nel bagno di zincatura e degli altri parametri di esercizio dell'impianto.</p>	<p>- APPLICATA - L'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto dalle BAT.</p>
<p><b>Rigenerazione esterna del flussante</b> L'alternativa al trattamento in situ è il conferimento dell'esausto (ricco di cloruro di ferro) a società specializzate che rigenerano all'esterno la soluzione flussante. I sali della soluzione flussante esausta, separati dal ferro, possono essere riutilizzati per la produzione di agenti flussanti.</p>	<p>- APPLICATA - L'azienda risulta essere conforme a quanto prescritto nelle BAT in quanto i bagni di flussaggio esausti vengono conferiti ad aziende che provvedono alla rigenerazione ed al riutilizzo dei sali.</p>
<b>5) Immersione nello zinco</b>	
<p><b>Cattura delle emissioni</b> La cattura delle emissioni tramite cabina o estrazione a bordo vasca, seguita da abbattimento della polvere (tramite filtri a manica o scrubber ad umido).</p>	<p>- APPLICATA - L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto dotata di cabina di aspirazione fumi e filtro a manica.</p>
<p>Per gli impianti con cabina, in genere, si usano portate di estrazione diverse a seconda delle soluzioni impiantistiche adottate, ma come ordine di grandezza di riferimento è possibile indicare una portata di circa <math>2000 \text{ Nm}^3 \text{ h}^{-1} \text{ m}^{-2}</math> di superficie di zinco fuso in vasca. Il livello di polvere emessa in atmosfera dopo l'abbattimento è minore di <math>5 \text{ mg/Nm}^3</math></p>	<p>- APPLICATA La portata di estrazione risulta essere conforme a quanto prescritto nelle BAT</p>
<p>Riutilizzo interno o esterno della polvere raccolta nei filtri a manica per la produzione di flussanti. Poiché questa polvere può raramente contenere diossina a bassa concentrazione, per problemi nell'impianto (manufatti zincati precedentemente non ben sgrassati), solo i processi di recupero che rendono gli agenti flussanti liberi da diossina sono considerati BAT. La polvere è composta soprattutto da cloruro di ammonio e cloruro di zinco. Il riciclaggio potrebbe essere limitato dalla presenza di olio e grasso (ne è richiesta una quantità inferiore al 3%)</p>	<p>- APPLICATA L'azienda conferisce la polvere proveniente dal filtro a maniche a smaltitori autorizzati</p>
<p><b>Recupero di calore dai gas combustivi provenienti dal forno di zincatura.</b> Sebbene le opportunità di risparmio di energia dal trasferimento del calore dai gas combustivi delle vasche di zincatura siano limitate, a causa dei bassi volumi e dalle relative basse temperature (<math>450^\circ\text{C}</math>), è buona norma recuperare il calore da questa fonte per riscaldare o l'acqua usata altrove nell'impianto, o l'aria per l'essiccazione.</p>	<p>- APPLICATA - L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto riutilizza il calore proveniente dal forno per riscaldare acqua calda mediante un recuperatore di calore con una potenzialità di circa 400 Kwh.</p>

<p><b>Efficienza e controllo del forno di riscaldamento</b></p> <p>Le perdite di calore dal gas di combustione possono essere ridotte con l'ottimizzazione del processo di combustione, diminuendo l'ingresso dell'aria nell'alloggiamento del forno. L'operazione a bassa temperatura del processo di zincatura implica che vi siano limitate opportunità di risparmio energetico tramite la riduzione delle perdite. Quando la vasca si trova a riposo con lo zinco fuso, la riduzione di perdite di calore può essere ottenuta utilizzando coperture isolanti che si estendono al di sopra della parte superiore del forno.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto il forno di zincatura è costruito in modo da ottenere la migliore efficienza energetica possibile ed utilizza un coperchio coibentato nelle ore di riposo.</p>
<p><b>Recupero dei sottoprodotti contenenti zinco</b></p> <p>Per tutti i sottoprodotti contenenti zinco prodotti nella vasca di zincatura (matte, zinco duro, spruzzi, schizzi e schiumature di zinco), sono considerate tecniche BAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-L'immagazzinamento separato</li> <li>-La protezione da pioggia e vento</li> <li>-Il riutilizzo nell'industria dei metalli</li> </ul> <p>La rimanente schiumatura a base di ossido di zinco viene raffinata ulteriormente in industrie esterne specializzate.</p>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto tutti i sottoprodotti contenenti zinco vengono immagazzinati separatamente, protetti da pioggia e vento, riutilizzati nell'industria dei metalli.</p> <p>Le schiumature di zinco vengono conferite ad impianti che ne raffinano e riutilizzano il contenuto.</p>
<p><b>Riduzione della produzione di matte di zinco</b></p> <p>Le seguenti misure riducono la formazione di matte di zinco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adeguati lavaggi dopo il decapaggio o rigenerazione continua del flusso</li> <li>-Utilizzo bilanciato di agenti flussanti non eccedenti nella concentrazione di cloruro di ammonio, che hanno un basso effetto decapante (rimozione del ferro)</li> </ul>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto opera il lavaggio dopo il decapaggio in modo adeguato ed utilizza agenti flussanti ottimizzati nelle concentrazioni di sali.</p>
<p><b>Riduzione della produzione di spruzzi di zinco</b></p> <p>Le seguenti misure riducono la formazione di spruzzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adeguata essiccazione dopo il bagno di flussaggio</li> <li>-Pulizia delle aree intorno alle vasche di zincatura per ottenere zinco riciclabile, contenente il minimo di impurità.</li> </ul>	<p>- APPLICATA</p> <p>L'azienda risulta essere conforme alle BAT in quanto effettua una corretta essiccazione dopo il bagno di flussaggio e gli spruzzi di zinco sono reimmessi nel bagno di zincatura.</p>



# ALLEGATO B



Il Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata alla Società ZINCOL ITALIA S.p.A. collocata in comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, via Tolmezzo, 2/A, Zona industriale Ponterosso, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

per i punti sotto elencati vengono fissati i limiti alle emissioni individuati in tabella:

**Punto di emissione E1 (decapaggio)** Portata massima di progetto: 29.500 Nmc/h - Quota dal p.c.: 10,00 m

- composti gassosi del cloro, come acido cloridrico (HCl)	10 mg/Nmc
-----------------------------------------------------------	-----------

### Punti di emissione:

**E9 (vasca zincatura a caldo)** Portata massima di progetto: 50.000 Nmc/h - Quota dal p.c.: 17,00 m

- Polveri totali	10 mg/Nmc
- composti inorganici del cloro (espressi come acido cloridrico (HCl))	10 mg/Nmc
- ammoniaca	20 mg/Nmc
- Nichel (Ni) (tab. B classe 2, Allegato 1 alla parte V del D.lgs 152/2006)	5 mg/Nmc

### Vengono imposte le seguenti PRESCRIZIONI PER IL PUNTO DI EMISSIONE E9:

Per il punto di emissione **E9**, entro 60 giorni dalla messa in esercizio, la Società deve inviare alla Regione, ad Arpa FVG (Dipartimento di Pordenone) e alla Provincia di Pordenone, i dati relativi alle analisi delle emissioni in atmosfera al fine di verificare l'efficacia del sistema di abbattimento installato.

### Vengono imposte le seguenti PRESCRIZIONI PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE:

1. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il gestore dell'impianto è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi.
2. Tutti i condotti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto, conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale.
3. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole sicuro
4. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
5. la Società predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione di funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono

conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

7. la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata delle emissioni in atmosfera presenti nell'impianto.

## SCARICHI IDRICI

Gli scarichi delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- lo **scarico N4**, proveniente dall'insediamento, che convoglia le acque meteoriche di prima pioggia **nella rete fognaria consortile nera dopo trattamento** con filtrazione a sabbia, filtrazione a carboni attivi e filtrazione su resine, deve rispettare i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in fognatura previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subito a valle del sistema di trattamento e a monte di ogni altra confluenza;

- lo **scarico U5**, proveniente dall'insediamento che convoglia le acque meteoriche di seconda pioggia nella **fognatura bianca consortile**, deve rispettare i Valori Limite di Emissione per gli scarichi in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,

- gli **scarichi N1 e N2** convogliano nella **fognatura nera consortile** le acque reflue assimilate alle domestiche, provenienti da attività domestiche e dal metabolismo umano (da servizi igienici, docce, lavabi. ecc) o comunque assimilate alle domestiche in base all'art. 101 del D.lgs. 152/06.

- le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere campionate nel pozzetto **N4** a valle del trattamento, scarico presente dopo circa 36 ore dall'evento meteorico di inizio, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia dovranno essere campionate nel pozzetto **U5** in concomitanza dell'evento;

- gli scarichi allacciati alla fognatura devono rispettare le prescrizioni previste dal Regolamento di fognatura Consortile;

- la rete fognaria interna deve essere mantenuta in buone condizioni di efficienza. I pozzetti di ispezione degli scarichi devono essere mantenuti costantemente puliti ed accessibili ai controlli;

- le apparecchiature ed i dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenute in buono stato di efficienza e manutenzione;

- è vietato immettere nella fognatura nera consortile sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli stessi a all'impianto di depurazione centralizzato. In particolare è vietato lo scarico di:

- a) quantità consistenti di sostanze solide anche triturate come rifiuti organici di qualunque provenienza e natura, materiali litoidi o residui di combustione, fanghi di impianti di pretrattamento e contenuto di pozzi neri;
- b) sostanze che possono creare depositi consistenti ed ostruzioni delle canalizzazioni fognarie;
- c) sostanze che, alle concentrazioni di emissione, possono creare rischio di incendio, esplosione, sviluppo di gas o vapori.

- la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata e dettagliata degli scarichi idrici;

Si raccomanda che vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

## RIFIUTI

- la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento del Decreto di rinnovo dell'AIA, una planimetria aggiornata delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti;

- la Società dovrà trasmettere, assieme alla relazione annuale che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, un'elencazione aggiornata dei rifiuti prodotti nello stabilimento.

## **RUMORE**

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di San Vito al Tagliamento, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00).

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici da parte di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6-7-8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore dell'impianto e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

## CONSIDERAZIONI GENERALI

### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente comunicare tale fatto alla Regione, Provincia, Comune, Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio) e deve essere adottato un sistema alternativo di misura e campionamento concordato con l'ARPA FVG.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'impianto dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento Provinciale competente per territorio).

Il Gestore dell'impianto è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Pertanto la Società dovrà annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi di controllo. La documentazione attestante interventi di assistenza tecnica deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'ARPA FVG) dovranno essere poste in essere almeno una volta ogni due anni.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

### Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dell'impianto dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito;
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi;
- c) punti di emissioni sonori nel sito;
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito;
- e) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

### Modalità di conservazione dei dati

Il gestore dell'impianto deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni su idoneo registro o con altre modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio con **frequenza annuale**.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

### RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società ZINCOL ITALIA S.p.A.	DARIO CARA (controllo interno)
Società terza contraente	Lachiver S.r.l.	Controllo esterno
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Referente IPPC del Dipartimento Provinciale di Pordenone

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dell'impianto deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

	E1 (decapaggio)	E9 (zincatura a caldo)	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Ammoniaca		X		annuale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Piombo (Pb) e composti		X		annuale	
Zinco (Zn) e composti		X		annuale	
Nichel (Ni) e composti		X		annuale	
Cloro e composti inorganici	X	X		annuale	
Polveri totali		X		annuale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Scrubber a umido	- controllo girante (annuale) - revisione e/o controllo pompe (triennale) - controllo cloruri acque di ricircolo (semestrale)	quadro elettrico di comando - visita delle parti di funzionamento - verifica livello acqua di ricircolo	Giornaliera stato di funzionamento	Informatico settimanale
E9	Filtro a maniche	- controllo e/o Pulizia girante (annuale)	quadro elettrico di comando - visita delle parti di funzionamento	Giornaliera stato di funzionamento	Informatico settimanale

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - *Emissioni diffuse e fuggitive*

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vapori reparto trattamenti superficiali	Vasche di decapaggio e sgrassaggio	Aspirazioni localizzate	Monitoraggio ambientale	Biennale	Relazione stato ambienti di lavoro Valutazione dei rischi (D.lgs 81/2008)
Fumi vasca di zincatura	Vasca di zincatura	Aspirazioni localizzate	Monitoraggio ambientale	Biennale	Relazione stato ambienti di lavoro Valutazione dei rischi (D.lgs 81/2008)

## Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati

	U5	N4	N1 e N2	Metodi
	frequenza	frequenza	frequenza	
pH	ANNUALE	SEMESTRALE	ANNUALE	priorità: - EPA - ISO - ASTM - CNR-IRSA
Solidi sospesi totali	ANNUALE	SEMESTRALE		
BOD <sub>5</sub>	ANNUALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
COD	ANNUALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Cadmio (Cd) e composti	ANNUALE	SEMESTRALE		
Ferro	ANNUALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Nichel (Ni) e composti	ANNUALE	SEMESTRALE		
Piombo (Pb) e composti	ANNUALE	SEMESTRALE		
Rame (Cu) e composti	ANNUALE	SEMESTRALE		
Zinco (Zn) e composti	ANNUALE	SEMESTRALE	ANNUALE	
Cloruri	ANNUALE	SEMESTRALE		
Fosforo totale	ANNUALE	SEMESTRALE		
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	ANNUALE	SEMESTRALE		
Azoto nitroso (come N)	ANNUALE	SEMESTRALE		
Grassi e olii animali/vegetali	ANNUALE	SEMESTRALE		
Idrocarburi totali	ANNUALE	SEMESTRALE		
Tensioattivi anionici	ANNUALE	SEMESTRALE		

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
N4	FILTRO A RESINE		ELETTRONICO	CONDUTTIMETRO	SETTIMANALE	Informatico settimanale

## Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	TRIENNALE
Recettori	POSTI IN PROSSIMITA' DELL'AZIENDA

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Tab. 8 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento /recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Decapaggio 110105	R5-R6	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Zinco Solido 110501	R13	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Fanghi 110110/110109	D15	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Cristalli sale 110198	D15	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Ceneri zinco 110502	R4	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Polvere abb. Fumi 110503	D15	Analisi chimica	Annuale	REFERTI ANALITICI
Imballaggi legno 150103	R13	Visivo		
Imballaggi misti 150106	R13	Visivo		
Filo di ferro 170405	R13	Visivo		

Tutti i referti analitici dovranno essere corredati da dichiarazione di caratterizzazione del rifiuto.

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 9 e 10 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 9 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Vasche di decapaggio	Acidità libera HCl Concentrazione di Ferro (Fe++)	Quindicinale	Con impianto a regime	L'acidità libera di HCl viene rilevata con il metodo della titolazione volumetrica. Il tenore di Fe viene rilevato mediante analisi con titolazione volumetrica	HCL Fe++	Registrazione su supporto informatico

Tab. 10– Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Aspirazione fumi decapaggio	Controllo e, se del caso, sostituzione cinghie ventilatore di aspirazione – pulizia separatore gocce	Annuale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazione fumi decapaggio	Ingrassaggio alberi aspiratori	Quindicinale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazione fumi vasca zincatura	Controllo e, se del caso, sostituzione cinghie ventilatore di aspirazione	Annuale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazioni fumi vasca zincatura	Ingrassaggio alberi aspiratori e coclea estrazione polveri	Quindicinale	Registrazione su supporto informatico
Aspirazioni fumi vasca zincatura	Controllo stato maniche filtranti e, se del caso, sostituzione delle stesse	Annuale	Registrazione su supporto informatico

## Controlli sui punti critici

Nella tabella 11 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 11- *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Vasche di decapaggio	Acidità libera HCl Concentrazione di Ferro (Fe++)	Quindicinale	Con impianto a regime	L'acidità libera di HCl viene rilevata con il metodo della titolazione volumetrica Il tenore di ferro viene rilevato mediante titolazione volumetrica	HCL Fe++)	Registrazione su supporto informatico

## Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 12 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Dovranno essere previsti degli apposti accorgimenti tecnici (bacini di contenimento, vasche a tenuta, pozzetti stagni, ecc..) atti ad evitare la fuoriuscita di eventuali sversamenti derivanti dagli stoccaggi delle materie prime e dei rifiuti pericolosi. Si ricorda che, comunque, eventuali sistemi di contenimento dovranno:

- avere dimensioni e capacità adeguate;
- essere nettamente separati e distinti dalla rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento;
- accogliere unicamente i reflui che dovessero fuoriuscire dall'area di stoccaggio;
- essere svuotati periodicamente od in caso di necessità;
- essere dotati di tutti gli accorgimenti atti ad evitare eventuali fenomeni di riflusso delle sostanze sversate contenute al loro interno verso la zona di stoccaggio.

Tab. 12 – *Aree di stoccaggio*

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasca di sgrassaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica
Vasca di decapaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica
Vasca di strippaggio	Visivo	Settimanale	Informatica	Visivo	Settimanale	Informatica

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 13 e presentare, entro il 30 aprile di ogni anno solare, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati nell'anno precedente.

Tab. 13 - *Monitoraggio degli indicatori di performance*

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Energia elettrica consumata per tonnellata di zinco utilizzato	MWh/tonn		Annuale	Registro
Metano consumato per tonnellata di zinco utilizzato	M <sup>3</sup> /tonn		Annuale	Registro

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 14, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA che prevede campionamenti ed analisi, ed il nominativo della Ditta esterna incaricata. Per le attività di autocontrollo ad elevata frequenza, le comunicazioni di cui sopra potranno essere effettuate anche in modo cumulativo.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non compresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e, pertanto, nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, l'ARPA svolge le attività indicate in tabella 14.

Tab. 14 - Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni  (allegato IV del D.M. 24/04/2008)	Aria	quinquennale	1
	Acqua		
	Rifiuti		
	Clima acustico		
Campionamento e analisi  (allegato V del D.M. 24/04/2008)	Aria: camino E9 - Ammoniaca - polveri	quinquennale	1
	Acqua	-	-

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

